ISTRUZIONE PER LI SIGNORI CARDINALI LEGATI E PRELATI GOUERNATORI DEPUTATI DA...

Clemens 11.>

Digitized by Google

ISTRVZIONE

PER LI SIGNORI

CARDINALI LEGATI

E

PRELATI GOVERNATORI

Deputati da Noſtro Signore nelle Città, e luoghi dello Stato Eccleſiaſtico

Aſtabilire, e ripartire la contribuzione impoſta per le correnti emergenze.

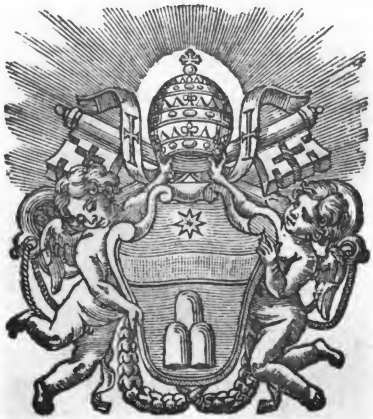

IN ROMA, MDCCVIII.

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apoſtolica.

Digitized by Google

ISTRVZIONE.

Ncominciorono con il Secolo i nuoui moti di Guerra à perturbare l'Europa, & indi à poco auanzatisi nell'Italia la priuarono di quella quiete, che per il corso di molti anni aueua goduta nel seno di vna tranquillissima pace, di modo tale, che la somma Prouidenza di Nostro Signore fin dal bel principio del suo glorioſissimo Pontificato fù obbligata à seriamente pensare alla sicurezza de'suoi Stati, & alla saluezza delle sostanze, e Persone de' suoi dilettissimi Sudditi, e con il zelo di Prencipe, e coll'Amore di Padre non tralasciò tutto quello, che poteua contribuire alla difesa della publica causa senza molestare li Popoli nè pure con il nome di qualsisia, benche piccola grauezza.

Sono stare continue nel corso oramai di otto anni le cause, che hanno obbligato il publico Erario à grauissime, & insolite spese in prouedere di Presidij il Forte Vrbano, Bologna, Ferrara, Parma, e Piacenza, in accrescere le Milizie più, e più volte nella Città di Roma, in souuenire li luoghi, e Popoli percossi col flagello delli Terremoti, mà non però sufficienti à persuadere alla somma clemenza della Santità Sua l'impinguazione del medesimo Erario coll'impositione di qualche peso, che potesse grauare i Popoli del suo Stato, in modo tale, che trà le communi calamità non hanno questi fin'ora sentito vn minimo aggranio; mà allor quando si sperana almeno qualche tregua à tanti mali, si vedono questi crescere al segno maggiore colla nota seguita inuasione dello Stato Ecclesiastico; E perche la difesa del medesimo non può, nè deue trascurarsi, è necessitata Sua Beatitudine, benche con somma tristezza dell'animo suo à permettere, che possa dalle sostanze de' suoi Sudditi cauarsi il denaro necessario per la leua, e mantenimento delle Truppe, che doueranno liberarli colla Diuina assistenza dal pericolo di vlteriori attentati.

Si è più volte esaminata la materia in vna Congregazione di Signori Cardinali, e Prelati à tal'effetto deputata dalla somma vigilanza di Nostro Signore, e doppo più, e mature riflessioni restò stabilito, che fosse più proprio il grauare li Popoli con pesi temporanei, e che doueranno terminare ogni qual volta cesseranno le

Digitized by Google

cause sopraccennate, che con grauezze perpetue, alienando li fondi, e capitali delle medesime; E benche il peso riuscirà più graue, sarà per altro più soffribile, colla certezza, che resterà in tutto, e per tutto abolito, quando la Diuina Pietà si degnerà colla sua somma onnipotenza di leuarci dalle miserie, che presentemente affliggono la Chiesa, e lo Stato.

Considerato si adunque l'vrgenza di prouedere il publico Erario di due milioni l'anno per il mantenimento delle milizie di nouua leua, & altre indigenze militari, & essendosi già ordinate l'esazioni di alcune gabelle, e contribuzioni per la Città di Roma, si stabilì douersi ricauare dalle Città, e luoghi di tutto lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti, non compresi Bologna, e Ferrara, per le quali si piglieranno altre particolari prouisioni, l'annua somma di vn milione da esigersi, come si dirà in appresso.

Si è creduto più giusto l'abbandonare la regola pratticata fino al presente di grauare colla proporzione alli pesi vecchi, si perche i Popoli dalla diuersità delle presenti grauezze possino sempre più restare accertati, che non accomunandosi queste colle altre, resteranno certamente abolite subito, che cesseranno li correnti bisogni, come anche per isfuggire l'ingiustizia, che da ciò ne risulterebbe per esser lo stato di molti luoghi mutato, e però si è risoluto di stabilire la rata tangente à ciascheduna Prouincia, Città, o luogo, colla proporzione, che risulterà dal numero delle Anime delli medesimi, considerandosi, che la maggiore, ò minore popolazione de' luoghi dimostra l'vbertà, e vastità delli Territorj, & il traffico, & industria maggiore, ò minore delli medesimi, lasciando poi l'arbitrio di determinare li modi più facili per ricauare il denaro della somma taxata alle stesse Communità, colla soprantendenza de' Signori Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori, acciò ciascuna possa prouedere alle proprie indigenze con quelli mezzi, che crederà più propri, e meno grauosi per li Popoli, credendosi certo, che sarà più praticabile, secondo la diuersità delli luoghi mutate li modi dell'esazione.

La medesima Congregazione colla partecipazione, e approuazione di Nostro Signore hà risoluto, che tutta l'incombenza di simile affare debba appoggiarsi alli Signori Cardinali Legati, e alli Prelati Gouernatori per tutti li luoghi à loro subordinati, & anco per gli altri viciniori tanto mediatamente, quanto immediatamente soggetti, e che non hanno il Gouernatore Prelato, li quali douranno presedere alla buona direzione dell' opera, auuertendo li

mede-

Digitized by Google

medesimi ad impiegarci tutta la loro attenzione, e prudenza; Et acciò possino hauere l'intento con facilità, e prestezza, si auuerte li Prelati d'astenersi da ogni predilezzione, e distinzione di persona, ò famiglia, procurando, che ogn'vno resti tassato giustamente secondo il suo auere, traffico, & industria, come si dirà in appresso per togliere le occasioni ad ogni ricorso, ò richiamo.

Douerannno concorrere à questa contribuzione tutte, e singole persone di qualsiia stato, grado, e condizione, ancorche Ecclesiastiche tanto Regolari, che Secolari, Luoghi Pij, Capitoli, Dignità, e Canonici di tutte le Catedrali, e Collegiate, Monasterj, e Conuenti dell'vno, e l'altro sesso, ancorche Mendicanti di strettissima mendicità, Signori Cardinali, Arcinescoui, Vescoui, benche Assistenti nella Cappella Pontificia, S. Offizio, Chierici di Camera, Camerali, Caualieri di Malta, Conclauisti, vndici Congregazioni, Giesuiti, Palatini, e familiari veri di Sua Santità, & altre, benche priuilegiate, e priuilegiatissime, esenti ancora per causa di priuilegio, ò esenzione proueniente da contratto veramente oneroso, ò per transazzione, e rinchiuso ancora nel corpo della ragione per qualsiuoglia Beneficio Ecclesiastico, e per qualunque altra specie di Beni compresi quelli di prima erezzione, Patrimonj Sagri, & altri, che richiedessero indiuidua, e special menzione, in modo tale, che non resti alcuno eccettuato nè per esenzione reale, nè personale, se non li veri Poueri, che non possiedono al Mondo cosa alcuna, e che per vecchiaia, ò altro legitimo impedimento non sono capaci di alcuna sorte di guadagno.

La prima cura adunque delli Signori Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori per stabilire, & esigere con amore, e Pace vniuersale la contribuzione, sarà in persuadere li Popoli della necessità, per la quale la medema è indetta per difendere li Dritti della S. Madre Chiesa, lo Stato Ecclesiastico, le loro vite, famiglie, e Beni, acciò questi non restino deuastati, e quelle oppresse dalla forza dell'Armi straniere, e ch'è pur meglio patire per qualche tempo la diminuzione dell'Entrate, che vedersi queste assieme con li loro fondi, e capitali vsurpate per sempre.

In oltre rimostrargli il Paterno affetto di Nostro Signore, il quale hà fin'hora, come si è narrato di sopra, prouueduto à tante indigenze senza grauarli in alcun modo, con vna ferma speranza, che debba la contribuzione durare per poco tempo, fondata nella Bontà Diuina, che non sarà per abbandonare la Causa della sua Chiesa, e nella vigilãza di Nostro Signore, che sentirà, e promuouerà sempre colla sua solita, & innata amorosa attenzione ogni conuenien-

te trattato per troncare tutte le correnti diſſenzioni.

Per ſtabilire poi li modi più facili, e più proprj per l'eſazzione della Taſſa prefiſſa à ciaſcuna Communità, doueranno li Signori Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori in primo luogo procurare, che ſi oſſerui l'vguaglianza neceſſaria, acciò ogni vno ſia grauato ſecondo il ſuo auere, & attitudine al guadagno, in maniera che non ſolamente vi concorrano quelli, che poſſiedono, & hanno, mà ancora quelli, che non poſſiedono, conſiderato il guadagno, che poſſono fare per mezzo delle ſcienze, mercature, officij, Arti, & eſercizij, e poi douranno (col conſiglio de Magiſtrati de luoghi, delli Deputati dell'Eccleſiaſtici, e col parer del General Conſiglio, ouero per togliere le confuſioni, che ſogliono naſcere per la moltiplicità delle Perſone, e pareri, con li Deputati da eleggerſi dal medemo, auendo riguardo nell'elezzione di ſcegliere Perſone diſcrete, e ben'affette alla Santità di Noſtro Signore, e Sede Apoſtolica, e che poſſino auere qualche intereſſe per ragione di Miniſtero, parentela, ò altro nella Corte Romana conſiderare tutto quello gli verrà da ciaſcheduno propoſto per ordinare poi l'impoſizione delle grauezze, che giudicheranno, che poſſano riuſcire più facili per l'eſazzione, e meno grauoſe per li Popoli, con diuidere li Pagamenti in quattro termini, nel modo, che ſi è praticato in Roma.

Potrà in qualche luogo ſeruire di norma quello ſi è ordinato nella Città di Roma, e per tal'effetto douerà mandarſi alli Signori Cardinali, e Prelati copia degli Editti publicati li 10. Luglio, e 8. Agoſto corrente, non tralaſciando d'inſinuare, che ſe gli concede facoltà di venire all'impoſizione di qualſiſia gabella ſopra il vino, e qualunque altra ſpecie da durare però ſolamente, finche dureranno le correnti neceſſità, e da eſiggerſi alle Porte delle Città, e luoghi, ò Paſſi, doue poteſſe riuſcire più commodo, ſecondo la qualità delle gabelle da imporſi.

Quando in alcun luogo ſi giudichi à propoſito, ſi potrà ancora eſigere qualche parte della contribuzione per via di capitazione eſcluſi però ſempre li veri Poueri di ſopra ſpecificati, diſtinguendo le Perſone à gradi, con poner nel primo li più ricchi, nel ſecondo li commodi, nel terzo li più deboli, grauando ciaſcun grado in ſomma maggiore, ò minore proporzionatamente, e caminando ſempre col riguardo all'auere, induſtria, e traffico, ouero con numerare tutti li capi delle Perſone, & Animali, e le rubbia, ſome, ò Giunte delli Terreni &c., e le libre de capitali di tutti gli Artiſti, e Mercanti, e poi taſſare tutti proporzionatamente.

Nelli luoghi, che vi ſarà l'eſtimo, e Cataſtro, purche queſto ſi creda giuſto,

Digitized by Google

giusto, e proporzionato al valore presentaneo delli corpi allibrati, potranno ancora questi seruire per regolare qualche rata della contribuzione, con auuertenza di tassare ancora tutti li Censi, Cambj, ancorche nundinali, Canoni, Liuelli, rispose, frutti dotali, e compensatiui, Compagnie di offizio, & altri simili contratti fruttiferi, in modo tale, che restino ancora tassati li vsufruttuarij, Alimentarj, & altri tutti per li frutti, che godono, compresi ancora gli Animali, tassandoli vn tanto per capo più, e meno, secondo le loro specie, e qualità, ouuero secondo l'annuo frutto, che sono soliti à rendere, e tutte le Case, Molini, Mole, Valchiere, Botteghe, Osterie, Magazzini, & altri fondi di qualsisia qualità.

Se si credesse poi più conueniente ordinare l'assegna di tutte le Entrate, per tassare le medeme à vn tanto per cento per costituire la somma da esigersi nella rata tassata alle Communità, potranno li Signori Cardinali, e Prelati seruirsi ancora di questo modo, restando per altro tutto à loro arbitrio, coll'auere sempre riguardo all'vso, e consuetudine particolare de'luoghi, colla quale potrà sempre meglio regolarsi la contribuzione.

Douranno in oltre ordinare alli Publici Rappresentanti l'elezzione degli Esattori colle necessarie sicurezze, & oblighi, da eleggersi dal Consegliо coll'interuento delli Deputati de gl'Ecclesiastici, e da approuarsi poi dall'istessi Signori Cardinali, e Prelati per pagare à suoi debiti tempi le rate stabilite in mano delli Tesorieri delle Prouincie, ò altri, che si deputaranno da Monsignor Tesoriere, per tali esazzioni; Auuertendoli in questa parte ad impiegare tutta la loro assistenza, acciò le cose siano regolate in modo, che non abbiano à resultarne maggiori i danni alle Communità, e Popoli con le more de Commissarj Caualcanti, represaglie &c.

E per facilitare l'esazzioni, si contenta Nostro Signore, e la Congregazione, che in tutti li luoghi vna rata della Tassa possa riceuersi in Grano, Biade, Panni, Tele, & altre specie, che possono seruire per le Truppe, e dalle Città, e luoghi vicini alle Piazze d'Armi, ò Quartieri, si riceueranno ancora li Vini, e Fieni, douendo in questa parte per determinare il più, e meno, e qualità delle specie, che douranno, ò potranno riceuersi, li Signori Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori intenderselа con Monsignor Tesoriere Generale, il quale prouederà secondo il bisogno, che auerà delle medeme, e procurerà di facilitare al possibile il riceuimento delle sopranominate specie per vtile, e commodo delli Popoli.

Per adempire poi all'obbligo della loro Commissione con la maggior celerità possibile, douranno in quanto alli Signori Cardinali Legati

gati mandare Monsignore Vicelegato, ouero li Prelati Gouernatori nelle Città, e luoghi, oue non potranno assistere loro stessi, & in quanto alli Prelati Deputati, douranno trasferirsi personalmente in tutte le Città, Terre, e Castelli, oue richiederà il bisogno, e se per la moltiplicità de' luoghi commessili, e per la breuità del tempo non potessero ciò adempire, procureranno almeno di farlo nelle Città, e Luoghi più grossi, con mandare poi negli altri li loro Luogotenenti, ouero Persone idonee, capaci, & esperte da deputarsi da loro, e con auuertenza però, che siano Chierici, acciò possano sentire il parere de' Magistrati, delli Deputati degl' Ecclesiastici, delli Consegli Generali, ò delle Persone da eleggersi dalli medemi, e considerare tutti li modi più facili, e meno grauosi da esigere le Tasse stabilite, per riferire tutto à detti Signori Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori Deputati, quali poi stabiliranno, & approueranno quelli, che stimaranno più giusti, proprj, e pratticabili.

Et acciò li Signori Cardinali, e Prelati Deputati possano eseguire quanto nella presente Istruzione gli è stato insinuato; si è compiaciuta la Santità di Nostro Signore di concedergli le facoltà della Piena Camera, e della Congregazione del Buon Gouerno, & ogni altra necessaria, & opportuna di poter procedere in queste Cause, loro emergenti, e dependenti contro qualsiuoglia persona priuilegiata, ancorche Ecclesiastica, e di special nota degna, compresi tutti li nominati di sopra al §. *Douranno concorrere*, dandoli ancora la permissione di forzare tutti all' effettiuo pagamento delle loro rate con la mano Regia, e secondo quello si prattica dalla Reuerenda Camera Apostolica, suoi Affittuarj, & Appaltatori, e di publicare Editti, e imporre tutte quelle pene, che stimeranno congrue, e conuenienti contro li Trasgressori, e procedere all' esecuzione delle medeme, come cõ suo special Chirografo segnato sotto il di 26. Agosto corrente impresso in fine della presente Istruzione, al quale &c., obligandoli à dichiararsi sempre in tutti gli atti giurisdizionali, che faranno contro le Persone Ecclesiastiche, & esenti di procedere in vigore di detto Chirografo, e delegazione fatta da Nostro Signore.

Doppo stabilito il tutto, senza però trattenere l'esecuzione delle risoluzioni pigliate, douranno mandar nota distinta delle medeme alla Congregazione Economica, acciò possa restarne intesa, e commendare à Nostro Signore l'attenzione delli Prelati, & in caso di ricorso prouedere opportunamente à quelle auessero potuto mancare, auuertendo tanto li Signori Cardinali, quanto li Prelati à

non

Digitized by Google

non ammettere alcuna appellazione sospensiua purchè non fosse veramente segnata di mano di Nostro Signore, mà solamente in deuolutiuo per quelle potesse risguardare l'Interesse delle Communità, e Particolari alla Congregazione Economica, & all' altra del Buon Gouerno, e per quello potesse auere relazione all' Interesse della Camera Apostolica, alla detta Congregazione Economica, & al Signor Cardinal Camerlengo.

Per fine si ricorda alli Prelati Deputati, che à voler essere obbediti è necessario saper comandare, facendo comparazione della persona loro coll'autorità di chi li deputa alla qualità di quelle, à cui deuono comandare, e che douendo ordinare cosa dura in apparenza, non conuiene mostrarsi inferiore al sentimento di quelli, che deuono sopportarla come Sudditi per difesa commune, e propria, persuadendoli prima con le parole, conuincendoli con le ragioni, e poi forzandoli coll'autorità, e, bisognando, obbligandoli ad obbedire col rigore delle pene &c.

CHIROGRAFO.

REuerendissimo Cardinale Camerlengo, Le Cause, che nel corso oramai di otto anni hanno continuamente obbligato il nostro Erario ad insolite, e grauissime spese in proueder di Presidj il Forte Vrbano, Bologna, Ferrara, Parma, e Piacenza, in accrescere più volte le milizie in quest'Alma Città di Roma, in souuenire i luoghi, e Popoli percossi da Terremoti, non sono state sufficienti à ritrarci dal nostro ben costante proposito di non auer à grauare i nostri Sudditi con alcuna imposizione, mà auanzatasi nelle presenti pur troppo note emergenze maggiore, ed indispensabile la necessità della difesa de nostri Stati, e delle Persone, e sostanze de nostri Sudditi, siamo costretti, benche con somma tristezza dell' animo nostro à recedere dall'accennato proposito, e permettere, che li stessi nostri Sudditi abbiano à contribuire il denaro necessario per il mantenimento delle Truppe, che con la Diuina assistenza speriamo possano preseruarli dal pericolo di vlteriori infortuni. Onde fatta esaminare più volte la materia in vna Congregazione di Reuerendissimi Cardinali, e di Prelati da noi à tal effetto deputata, e questa doppo varie, e mature riflessioni, stimando più proprio di grauare i Popoli con pesi temporanei, e da cessare con la cessazione delle Cause, che con grauezze perpetue, & alienazione de loro fondi, e Capitali, perche sebbene il detto peso temporaneo

suol

suole riuscire più graue, lo rende per altro più tolerabile la certezza di auer à restare in tutto abolito, quando la Diuina pietà si degnerà sottrarre la sua Chiesa, e i nostri Stati dalle miserie, che presentemente l'affliggono, determinasse richieder l'vrgenza di prouedere il detto nostro Erario di due milioni annui per il mantenimento delle Milizie di nuoua leua, & altre indigenze militari, & ordinatasi già l'esazzione di alcune Gabelle, e Contribuzioni per Roma, resti precisa la necessità di ricauare dalle Città, e luoghi di tutto il nostro Stato Ecclesiastico (ad esclusione solamente di Bologna, e Ferrara, per le quali aueranno à prendersi particolari prouisioni) l'annua somma di vn milione di scudi moneta, la cui esazzione (stimandosi più equo) douersi regolare con la proporzione risultante dal numero dell'Anime di ciascuna Prouincia, Città, e luogo, mentre la maggiore, ò minore Popolazione indica l'vbertà, e vastità de Territorj, & il traffico, & industria maggiore, ò minore de medesimi luoghi, con dare l'incombenza alli Reuerendissimi Cardinali Legati, e respettiuamente alli Prelati Gouernatori, assieme con le stesse Communità, di porre in prattica i mezi più propri, e meno graùosi à Popoli per vnire, e ricauare il denaro della rata loro respettiuamente toccante. Noi dunque auendo pienamente approuato il sentimento della detta Congregazione secondo la relazione fattacene da Monsignor Marabottini Segretario della medesima, e volendo, che con la maggior prontezza possibile venga come appresso eseguito. Col presente nostro Chirografo, in cui abbiamo per espressa ogni, e qualunque cosa quantosiuoglia necessaria d'esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra potestà, vogliamo, dichiariamo, & ordiniamo, che le Communità di qualsisiano Città, Terre, Castelli, e luoghi del nostro Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti à questa Santa Sede, (eccettuando solamente Bologna, e Ferrara) siano tenute, e debbano ogni anno per fino, che dureranno i presenti bisogni contribuire, e pagare alla detta nostra Camera vn milione di scudi moneta, e ciascuna Communità la somma, che del detto annuo milione, col riguardo, e proporzione del numero dell'Anime le sarà ripartita, cioè in ogni trè mesi anticipatamente la rata, cominciando dal primo del prossimo Ottobre; Per prouedere poi all'indennità di esse Communità, e perche possano con puntualità corrispondere al pagamento della loro porzione; eleggiamo, e deputiamo i Reuerendissimi Cardinali Legati per i luoghi della loro Legazione, & i Prelati Gouernatori per tutti li luoghi loro soggetti,

Digitized by Google

getti, & anco per quelli Viciniori, che non aueſſero il Gouernatore Prelato, e diamo loro ogni neceſſaria facoltà, & autorità, affinche col Conſeglio del Magiſtrato, e delli Deputati degli Eccleſiaſtici, ò in altra forma ſecondo ſtimeranno più eſpediente, ripartiſcano la rata toccante à ciaſcheduna di eſſe Communità, mediante l'impoſizione di Gabelle, & altri modi, che ſtimeranno più facili per l'eſazzione, e meno grauoſi à Popoli, con ſeruar ſempre la douuta vguaglianza, perche reſti ogni vno grauato, e che alli peſi concorrano non ſolo quelli, che poſſiedono, mà ancora quelli, che non poſſiedono, ò poſſiedono meno, conſiderando il guadagno, che poſſono fare con le ſcienze, Officj, Profeſſioni, Arti, Eſercizj, Traffichi, e mercature, e ſenza che da vna tal Contribuzione, e peſi, e gabelle, che per metterla inſieme occorreſſe d'imporre, poſſa pretenderſi veruno eſente, obligando Noi, e volendo, che à quelle debbano concorrere tutte, e ſingole Perſone di qualſisia ſtato, grado, e condizione, ancorche Eccleſiaſtiche, tanto Secolari, che Regolari, Luoghi Pij, Capitoli, Dignità, e Canonici di tutte le Catedrali, e Collegiate, Conuenti, e Monaſterj dell'vno, e l'altro ſeſſo, ancorche Mendicanti di ſtrettiſſima mendicità, Reuerendiſſimi Cardinali, Arciueſcoui, Veſcoui benche Aſſiſtenti nella noſtra Cappella, Sant'Offizio, Chierici della noſtra Camera, Camerali, Caualieri di Malta, Conclauiſti, Vndici Congregazioni, Geſuiti, Palatini, e noſtri veri Familiari, & altri tutti quãtunque priuilegiati, e priuilegiatiſſimi, eſenti ancora per priuilegio, ò eſenzione, procedente da Contratto veramente oneroſo, ò per tranſazione, ò rinchiuſo ancora nel Corpo della raggione, per qualſiuoglia Benefizio Eccleſiaſtico, & ogni altra ſorte di Beni, compreſi anche quelli di prima Erezzione, Patrimonj Sagri, & altri, che richiedeſſero ſpeciale, & indiuidua eſpreſſione, di modo, che non reſti niuno eccettuato, ne per eſenzione reale, ne perſonale, ſe non i veri Poueri, che non poſſiedono coſa veruna, e che per Vecchiaia, ò altro legitimo impedimento non ſono capaci di alcuna ſorta di guadagno, con taſſare ancora per qualche rata della Contribuzione tutti li Cenſi, Cambj, anche Nundinali, Canoni, Liuelli, Riſpoſte, Frutti dotali, Compenſatiui, Vitalizj, & altri ſimili Contratti fruttiferi, e tutti li Vſufruttuarj, Alimentarj, & altri per i frutti, che godeſſero, compreſi ancora quelli, che ſi ricauano ogni Anno degli Animali di qualſisia ſpecie, e non eſcluſe le Pigioni, & Affitti delle Caſe, Molini, Valchiere, Botteghe, Oſterie, Magazini, & altri Fondi di qualſisia

qua-

qualità, e di ricauare qualche altra rata della ſteſſa Contribuzione per via di Capitazione, ſempre però, che ne ſian eſcluſi li veri Poueri ſopra ſpecificati, e che le Perſone ſiano diſtinte gradatamente, e grauato ciaſcun grado in ſomma maggiore, ò minore proporzionatamente, col riguardo all'Auere, Induſtria, e Traffico, ò pure con numerare tutti i Capi delle Perſone, Animali, Rubbia, e ſtara, ò Giunte de Terreni, e le Libre de Capitali di tutti li Mercanti, & Artiſti, e poi taſſar tutti proporzionatamente, ò pure di ordinare l'Aſſegna di tutte l'Entrate per taſſare le medeſime ad vn tanto per cento corriſpondente alla Contribuzione ripartita, quando così, ò in qualunque altro modo ſtimaſſero più facile, e conueniente ſecondo lo ſtato, vſo, e conſuetudine de luoghi, commettendo il tutto alla loro prudenza, attenzione, & arbitrio, ſenza che poſſa mai impugnarſi, ne ritardarſi l'eſazzione di quelle Taſſe, e Contribuzioni, che coherentemente alle coſe ſopra inſinuate, ò altre totalmente diuerſe, e diſparate ſaranno da medeſimi Cardinali Legati, e reſpettiuamente da Prelati Gouernatori giudicate, e ſtabilite per le più conuenienti, & adequate, cõcedendo loro per tal effetto tutte le facoltà della piena Camera, della noſtra Congregazione del Buon Gouerno, & ogni altra neceſſaria, & opportuna per potere procedere in tali Negozj, e Cauſe loro incidenti, e emergenti, e dipendenti contro tutte le Perſone benche Eccleſiaſtiche, e quantoſiuoglia eſenti, e priuilegiate, & altri di ſopra nominati, ordinando però, che ſempre, che procederanno contro li medeſimi, debbano dichiarare di farlo in vigore di queſta noſtra ſpeciale delegazione, e di poterli tutti forzare all'effettiuo pagamento delle loro rate, mano Regia, e more Camerali, e rimoſſa ogni appellazione, ò ricorſo, che ne poteſſe mai indurre il minimo ritardo, purche non foſſe conceduta in vigor di Commiſſione ſegnata di noſtra mano, douendoſi ſolamente ammettere in deuolutiuo alla detta Congregazione Economica, ò vuero à quelle del Buon Gouerno, quando ſi tratti d'intereſſe mero delle Communità, e ſuoi Communiſti, & altri, che douеſſero concorrere alla detta Contribuzione, & al pagamento de Peſi, Taſſe, e Gabelle, che per quella ſi determinaſſero, & imponeſſero da eſſi Cardinali Legati, e Prelati Gouernatori come ſopra, eſcluſo ſempre l'immediato intereſſe della noſtra Camera, nel cui Concorſo douerà pure ammetterſi l'appellazioni, e ricorſi ſolamente in deuolutiuo à Voi, ò pure alla detta Congregazione Economica, e di publicare Editti anche ſotto le pene tanto reali, quanto perſonali, & anche Eccleſiaſti-

fiastiche à loro arbitrio, e di procedere all'esecuzione di quelle; senza, che possa da chi che sia impugnarsi la sufficienza delle facoltà di essi Prelati Gouernatori, che per l'effetto delle cose premesse con piena mano, e senza ristrettiua loro deleghiamo, & ad ogni maggior cautela da adesso preuentiuamente confermiamo, & approuiamo quanto da quelli sarà fatto, & eseguito, con far ancora, che dal Magistrato, ò dal Consegliо coll'interuento de Deputati degli Ecclesiastici secondo l'vso de'Luoghi sotto l'approuazione di essi Cardinali Legati, e Prelati si eleggano gli Esattori con gli obblighi, e sicurezze necessarie, che aueranno poi à suoi debiti tempi da pagare le rate stabilite in mano delli Tesorieri delle Prouincie, ò d'altri, che per tali esazioni fossero per deputarsi da Monsignor Tesoriere Generale, col quale doueranno anco intendersi i medesimi Legati, e Gouernatori per far riceuere Grano, Biade, Panni, Tele, & altro, che potesse seruire per le Truppe, e da luoghi vicini alle Piazze d'Armi, ò Quartieri ancora Vini, e Fieni in quella quantità, e qualità che esso Monsignor Tesoriere conoscerà esserne il bisogno, e di poterne facilitare il riceuimento in conto delle Contribuzioni, e Tasse per maggior facilità, comodo, & vtile de'Popoli, e finalmente ingiongiamo à Voi, che per l'adempimento di questa nostra determinazione incarichiate in nome nostro alli Reuerendissimi Cardinali Legati l'efficace assistenza, e soprintendenza, & à Gouernatori Prelati, Magistrati, Offiziali, & à tutti gli altri, che bisognerà l'attenzione, giustizia, e prontezza nell'eseguire tutto, e quanto viene loro imposto, essendo così mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, ancorche non ammesso, nè registrato in Camera, non possa mai opporsi di subrezzione, obrezzione, nè di alcun'altro vizio, ò difetto della nostra volontà, & intenzione, mà vaglia, e debba auer sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizzione, e che così, e non altrimenti debba giudicarsi, definirsi, & interpretarsi da Voi, da Monsignor Tesoriere, dalla nostra Camera, e Ruota, dalla Congregazione del Buon Gouerno, da Reuerendissimi Cardinali, anche Legati à Latere, e da ogni altro Giudice, e Tribunale, togliendo loro ogni facoltà, & autorità di giudicare, definire, & interpretare diuersamente, e dichiarando Noi preuentiuamente nullo, & inualido quanto mai si facesse incontrario, ancorche non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti tutti quelli, che vi auessero, ò pretendessero d'auerui interesse non ostanti la Bolla di Pio Quarto nostro Predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancellaria de

Iure

Digitized by Google

Iure quesito non tollendo, e qualsiſiano altre Coſtituzioni, & Ordinazioni Apoſtoliche noſtre, e de noſtri Predeceſſori, leggi Ciuili, e Canoniche, Concilij Generali, e Prouinciali, Priuilegj, Eſenzioni, & Indulti conceduti, ò confermati da queſta Santa Sede, anche per via di contratto, & à titolo veramente oneroſo, e con clauſole quantoſiuoglia inſolite, & effrenate, anche derogatorie delle derogatorie, ſtatuti, riforme, vſi, ſtili, conſuetudini, & ogni altra coſa, che faceſſe, ò poteſſe fare in contrario, alle quali tutte, e ſingole auendone il tenore qui per eſpreſſo, e di parola in parola inſerto, e ſupplendo Noi con la pienezza della noſtra poteſtà Apoſtolica ad ogni vizio, e difetto, che ſi poteſſe mai conſiderare, per queſta volta ſola, e per il pieno effetto delle coſe premeſſe amplamente deroghiamo. Dato dal Noſtro Palazzo Apoſtolico di Monte Cauallo queſto dì 26. Agoſto 1708.

Clemens Papa XI.

Digitized by Google

Digitized by Google